



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2014 (23.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0088 (NLE)**

**9710/14
ADD 1**

**SOC 353
MAR 88
TRANS 261**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)

al: CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 7978/14 SOC 207 MAR 56 TRANS 166 + ADD 1

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni sulla proposta in oggetto, formulate da Cipro, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, cui hanno aderito Ungheria, Romania e Regno Unito, da iscrivere a verbale del Consiglio.

Dichiarazione di Cipro

Al fine di agevolare la definizione di una posizione dell'Unione in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, che stabilisce le condizioni minime di lavoro e di vita per tutti i marittimi che lavorano a bordo di navi abilitate a battere bandiera di uno Stato parte della convenzione, Cipro non si oppone all'adozione della:

- DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo.

Ciò non pregiudica la riserva di Cipro in merito alla scelta dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE quale base giuridica per tale decisione del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

La proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 indica l'articolo 218, paragrafo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quale base giuridica procedurale. Il governo federale tedesco nutre riserve in merito all'utilizzo di questo articolo come base giuridica per la decisione.

A parere del governo federale tedesco, l'articolo 218 del TFUE può essere applicato in linea di principio unicamente agli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea stessa. L'Unione europea non può aderire alla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in quanto non è membro di tale organizzazione.

L'articolo 218, paragrafo 1 del TFUE stabilisce che "gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente". I termini "secondo la procedura seguente" si riferiscono ai paragrafi successivi dell'articolo stesso. Il governo federale rammenta che la Repubblica federale di Germania ha intentato un'azione legale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-399/12) contro una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE.

In tale contesto - e fatte salve la riserva in merito alla scelta dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE quale base giuridica procedurale per la suddetta decisione del Consiglio e l'opinione sostenuta dalla Germania nella suddetta azione legale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee - il governo federale approva la decisione del Consiglio, esprimendo in tal modo il suo sostegno alle modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo dell'OIL (2006).

Dichiarazione della Grecia

La Grecia approva il contenuto del testo della decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'UE in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo, quale definita in fase di negoziazione al Consiglio; sosterrà pertanto le posizioni dell'UE in sede di OIL.

Benché favorevole ad un approccio pragmatico in linea con il dovere di "leale cooperazione" che le incombe in quanto Stato membro dell'UE, la Grecia mantiene tuttavia la sua riserva sull'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE quale base giuridica appropriata per la decisione del Consiglio in questione intesa a definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e la conseguente procedura di coordinamento tra gli Stati membri dell'UE in sede di OIL.

La Grecia ribadisce inoltre la sua posizione secondo la quale, a suo avviso, la summenzionata procedura non deve creare un precedente per casi analoghi in cui è stata o sarà messa in discussione la competenza per la rappresentanza esterna degli Stati membri dell'UE in sede di OIL o di altre organizzazioni internazionali.

Dichiarazione della Lettonia

La Lettonia è favorevole alle modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo che saranno adottate in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro e riconosce l'importanza e l'utilità di coordinare a livello informale la linea che gli Stati membri dell'UE dovranno seguire. Tuttavia, nutre serie preoccupazioni riguardo alla base giuridica e alla necessità della proposta di decisione del Consiglio al riguardo.

La Lettonia dubita fortemente che l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE sia la base giuridica appropriata per tale decisione del Consiglio, in quanto l'articolo 218, paragrafo 9 si applica unicamente alle situazioni in cui l'UE è membro di un'organizzazione internazionale o in cui uno strumento giuridico internazionale da adottare produca conseguenze giuridiche sull'acquis dell'UE.

La necessità della decisione proposta si basa sul presupposto che le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo rientrino nella competenza dell'Unione e riguardino materie su cui l'Unione ha legiferato. Tuttavia, la proposta di decisione non precisa chiaramente e dettagliatamente quali modifiche incideranno su parti dell'acquis dell'UE, in quanto qualsiasi estensione della portata dell'acquis inciderebbe sulla competenza dell'UE non esercitata.

Visti i motivi summenzionati e l'assenza di elementi sufficienti a sostegno della necessità di una posizione coordinata e formale come quella proposta, la Lettonia si astiene dal votare a favore dell'adozione della decisione del Consiglio in questione.

Dichiarazione del Lussemburgo

Pur votando a favore della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo, il Lussemburgo desidera esprimere il proprio sostegno alle dichiarazioni rese dalla Germania e dai Paesi Bassi nello stesso contesto.

Dichiarazione di Malta

Malta è una convinta sostenitrice delle modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo proposte per l'adozione in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro e sostiene pienamente la rapida entrata in vigore di tali modifiche. Tuttavia, non può sostenere l'adozione della presente decisione del Consiglio.

Malta ritiene che la decisione non fornisca prove chiare della competenza dell'Unione. In tali circostanze, non si considera opportuno che una posizione dell'UE sia adottata mediante una decisione del Consiglio.

L'UE non è parte contraente dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e per tale motivo, non si ritiene l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE la base giuridica appropriata della decisione del Consiglio proposta.

Per tali motivi, Malta esprime voto contrario all'adozione della presente decisione.

Dichiarazione dei Paesi Bassi,
con l'adesione dell'Ungheria

Per tutelare gli interessi dell'Unione europea, i Paesi Bassi votano a favore della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea presso l'Organizzazione internazionale del lavoro in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro in merito all'adozione delle modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo.

Sebbene i Paesi Bassi siano favorevoli ad un approccio pragmatico per il dovere di leale cooperazione e per salvaguardare gli interessi dell'Unione europea, nella fattispecie questa votazione non può essere interpretata come una rinuncia alla nostra posizione iniziale nella causa pendente C-399/12, né crea un precedente per casi analoghi in cui è in gioco la competenza per la rappresentanza esterna.

Va quindi chiarito in modo inequivocabile che gli accordi previsti dalla proposta in questione non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e che questa votazione non può in alcun modo essere interpretata come l'accettazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE quale base giuridica appropriata delle decisioni del Consiglio in questione.

Dichiarazione della Romania

Tenuto conto dell'importanza dell'argomento e dei passi necessari che occorre compiere per salvaguardare le condizioni minime di lavoro e di vita per i marittimi, la Romania sostiene l'obiettivo della decisione del Consiglio proposta.

Tuttavia, il sostegno alla decisione del Consiglio non può essere inteso come l'accettazione dell'uso dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE quale base giuridica appropriata della presente decisione.

La Romania sottolinea che l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE rappresenta la base procedurale per la conclusione di un accordo internazionale di cui l'UE è parte contraente. Nel caso specifico dell'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Unione europea ha lo status di osservatore e pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, non può applicarsi.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito sostiene pienamente le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, che figurano in dettaglio nell'allegato della presente decisione del Consiglio. Il Regno Unito ha votato a favore di tali modifiche in occasione del Comitato tripartito speciale della CLM dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tenutosi a Ginevra dal 7 all'11 aprile 2014.

Il Regno Unito ritiene che, in assenza di una competenza esclusiva dell'Unione, non sussista la necessità di una decisione del Consiglio. Inoltre, la decisione del Consiglio non dovrebbe applicarsi alle modifiche riguardanti la competenza concorrente non esercitata o la competenza degli Stati membri. Il Regno Unito non può pertanto sostenere la decisione ed esprime voto contrario.